Esempio n. 1

Dati	• Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e 2 figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a € 80.000, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a € 15.000, così suddivisi: - spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a € 90.000, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale € 9.000; detrazione 50%); - spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a € 2.000 (detrazione 19%); - erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a € 4.000 (detrazione 26%).

- In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'art. 16-ter Tuir, risulta pari a € 11.900 (importo base di € 14.000 moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per 2 figli a carico).
- Il contribuente, includendo nell'ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta, può:
  - imputare la rata di spesa per gli interventi ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e detrarre € 4.500 (rata di spesa per il 2025 pari a € 9.000, detrazione 50%);
  - nel residuo ammontare consentito (€ 11.900 - € 9.000 = € 2.900), imputare una parte della spesa sostenuta per l'erogazione liberale, beneficiando di una detrazione di € 754 (€ 2.900, detrazione 26%).
- Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell'art. 16-ter, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute.
- Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a € 5.254.
- Rimane ferma la possibilità per il contribuente di calcolare le detrazioni fruibili sulla base delle altre spese, che danno diritto a una minore detrazione, purché le spese medesime non eccedano l'ammontare massimo di € 11.900.

Esempio n. 2

Dati	• Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e 2 figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a € 80.000, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a € 15.000, così suddivisi: - spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a € 90.000, sostenute prima dell'1.01.2025 (rata di spesa annuale detraibile per l'anno 2025 pari a € 9.000, detrazione 50%); - spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a € 2.000 (detrazione 19%); - erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a € 4.000 (detrazione 26%).

- In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'art. 16-ter Tuir, risulta pari a € 11.900 (importo base di € 14.000 moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per 2 figli a carico).
- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16-ter, c. 5, 2° periodo Tuir, sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili le rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis sostenute fino al 31.12.2024, il contribuente può:
  - imputare la spesa per l'erogazione liberale e detrarre € 1.040 (spesa di € 4.000, detrazione 26%);
  - imputare, nel residuo ammontare consentito (€ 11.900 - € 4.000 = € 7.900), l'intera spesa sostenuta per le spese di istruzione per i figli (€ 2.000), beneficiando di una detrazione di € 380 (€ 2.000, detrazione 19%).
- Per le spese incluse nell'ammontare di cui all'art. 16-ter, pertanto, il totale della detrazione spettante è pari a € 1.420.
- Rimane ferma la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 16-bis Tuir, secondo le modalità ordinarie, pari a € 4.500 (€ 9.000, detrazione 50%).
- Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a € 5.920.

Esempio n. 3

Dati	• Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 150.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a € 9.550, così suddivisi: - spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a € 60.000, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale € 6.000; detrazione 50%); - spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a € 2.000 (detrazione 19%); - spese funebri pari a € 1.550 (detrazione 19%).

- In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'art. 16-ter Tuir, risulta pari a € 6.800 (importo base di € 8.000 moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per 2 figli a carico).
- Il contribuente, includendo nell'ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta, può:
  - imputare la rata di spesa per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e detrarre € 3.000 (rata di spesa per il 2025 pari a € 6.000, detrazione 50%);
  - imputare, nel residuo ammontare consentito (€ 6.800 - € 6.000 = € 800), una parte delle spese funebri sostenute, calcolando una detrazione teoricamente spettante pari a € 152 (€ 800, detrazione 19%).
- Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell'art. 16-ter, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute.
- Nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a € 120.000, opera, altresì, la limitazione dell'art. 15, c. 3-bis Tuir, e, pertanto, la detrazione per le spese funebri spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000.
- Tale importo risulta pari a 100 x (240.000 - 150.000) / 120.000 = 75% della detrazione (€ 152) = € 114.
- Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a € 3.114.

Esempio n. 4

Dati	• Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e 3 figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a € 150.000 e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a € 9.000, così suddivisi: - erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a € 4.000 (detrazione 26%); - spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a € 3.000 (detrazione 19%); - oneri sostenuti in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale contratti dopo il 31.12.2024 pari a € 2.000 (detrazione 19%).

- In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'art. 16-ter Tuir, risulta pari a € 8.000 (importo base di € 8.000 moltiplicato per il coefficiente di 1 previsto per tre figli a carico).
- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16-ter, c. 5, 2° periodo Tuir, rilevano anche gli oneri sostenuti in dipendenza di mutui contratti dopo il 31.12.2024, il contribuente può:
  - imputare la spesa per l'erogazione liberale e detrarre € 1.040 (spesa di € 4.000, detrazione 26%);
  - imputare la spesa per gli oneri derivanti da mutui contratti dopo il 31.12.2024 e detrarre € 380 (spesa di € 2.000, detrazione 19%);
  - imputare, nel residuo ammontare consentito (€ 8.000 - € 6.000 = € 2.000), una parte delle spese sostenute per l'istruzione per i figli, calcolando una detrazione pari a € 380 (€ 2.000, detrazione 19%).
- Si ricorda che, nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a € 120.000, opera, altresì, la limitazione dell'art. 15, c. 3-bis Tuir, e, pertanto, la detrazione per le spese di istruzione per i figli spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000.
- Tale importo risulta pari a 100 x (240.000 - 150.000) / 120.000 = 75% della detrazione (€ 380) = € 285.
- Ai sensi dell'art. 15, c. 3-quater Tuir, la detrazione per le spese sostenute in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale spetta, invece, per l'intero importo ammesso in detrazione, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.
- Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a € 1.705.
- Si sottolinea, infine, che nel caso in cui il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale fosse stato contratto prima dell'1.01.2025, tale spesa sarebbe esclusa dall'ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui all'art. 16-ter Tuir, e, pertanto, il contribuente potrebbe imputare al suddetto conteggio l'intera spesa sostenuta per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, ferma restando l'applicazione per tale spesa dell'art. 15, c. 3-bis Tuir.